



PROT. N. 45/2021.U
DEL 11.04.2021

Tribunale Ordinario di Venezia

Il Presidente del Tribunale

Linee guida in merito al consenso informato per la vaccinazione anti COVI 19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite ai sensi dell'art. 5 D.L. 5 gennaio 2021, n. 5. Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

1. Premessa

Il D.L. 1/2021 è stato emesso nel contesto della persistenza delle condizioni di emergenza pandemica da Covid-19 ed è diretto ad accompagnare l'implementazione della campagna vaccinale.

Nello specifico l'art. 5 è diretto a normare la manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie private.

La norma citata definisce:

- I soggetti legittimati alla prestazione del consenso nell'interesse dei soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie private;
- Il procedimento da osservare per la prestazione del consenso;
- L'efficacia del consenso manifestato;
- L'ambito (residuale) dell'intervento del giudice tutelare mediante il sistema della convalida e della relativa comunicazione o della diretta investitura ex art. 3, comma 5, l. 219/2017 in caso di dissenso

2. Soggetti legittimati alla manifestazione del consenso

Il D.L. con riferimento ai soggetti incapaci (*recte* privi di autonomia) ricoverati presso RSA individua due soggetti legittimati alla manifestazione del consenso al trattamento vaccinale:

1) per gli incapaci già destinatari di procedimenti a tutela (amministrazione di sostegno, inabilitazione e interdizione) sono legittimati l'amministratore di sostegno, il curatore e il tutore, il fiduciario di cui all'art. 4 l. 219/2017 (DAT);

2) in caso di incapaci naturali o nel caso in cui i soggetti di cui al punto 1 manchino o non siano reperibili per 48 ore, il direttore sanitario o, in difetto, il responsabile medico della RSA in cui la persona è ricoverata assumono le funzioni di amministratore di sostegno. In

difetto di questi ultimi due le funzioni di ADS sono assunte dal direttore sanitario della ULS competente per territorio o da un suo delegato.

3. Attribuzione ex lege del potere

- Ai soggetti indicati ai punto 1 e 2 è attribuito per legge il potere di manifestare il consenso.
- Per quelli di cui al punto 1 che siano già stati nominati in precedenza ADS il potere è attribuito *ex lege*; non è quindi necessaria una integrazione del decreto di nomina; se nel decreto di nomina è già attribuita la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario l'Ads è legittimato alla manifestazione del consenso;
- Il D.L. in deroga all'art. 3, comma 4°, l. 219/2017 attribuisce il potere al curatore dell'inabilitato.
- I soggetti di cui al punto 2 divengono *ex lege* ADS per il singolo atto.
- Non è necessario provocare l'apertura di un procedimento ex art. 404 e ss. c.c.

4. Modalità di manifestazione del consenso

I soggetti di cui al punto 1 (amministratore di sostegno, fiduciario, tutore e curatore) esprimono il consenso nel rispetto dell'art. 3 l. 219/2017 (l'interdetto deve essere sentito; della volontà del beneficiario dell'ads e dell'inabilitato si deve tenere conto) e della volontà eventualmente già espressa nelle DAT ai sensi dell'art. 4 l. 219/2017 o di quella che l'interessato *«avrebbe espresso ove capace di intendere e volere»*.

I soggetti di cui al punto 2 esprimono il consenso nella stessa modalità prevista per i soggetti di cui al punto 1, salvo quanto si preciserà più avanti.

I soggetti indicati inoltre:

- sentono, quando già noti, il coniuge, la persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, il parente più prossimo entro il terzo grado;
- accertano che il trattamento vaccinale sia idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata;
- esprimono in forma scritta, ai sensi dell'articolo 3, commi 3° e 4°, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti Covid-19 e dei successivi eventuali richiami;
- danno comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio.

4.1. Specifiche modalità di manifestazione del consenso per i soggetti di cui al punto

2

I soggetti di cui al punto 2 (direttore sanitario ecc.) nella manifestazione del consenso devono dare *atto delle ricerche svolte e delle verifiche effettuate per accertare lo stato d'incapacità naturale dell'interessato*.

Poiché il consenso è il risultato di un processo di informazione è necessario che la manifestazione del consenso sia preceduta da una rappresentazione in ordine ai benefici ed ai rischi del trattamento vaccinale (v. l'art. 1, comma 3, l. 219/2017).

Di questa informazione, resa in modo comprensibile da parte di chi normativamente è tenuto alla sua manifestazione e dell'interessato, deve essere data indicazione nel documento previsto dal comma 3 dell'art. 5 D.L. 1/2021.

Questa informazione deve essere rilasciata da personale medico che possa rappresentare l'esistenza di eventuali controindicazioni legate alla condizione dell'incapace (precedenti patologie o particolari allergie incompatibili con la vaccinazione).

4.2. Effetti delle modalità di manifestazione del consenso

Il consenso dato in conformità alla volontà dell'interessato o, in difetto (nel senso che l'interessato non possa esprimersi in forma scritta o con altro mezzo, ad es. audio o videoregistrazioni), dei soggetti indicati nel primo periodo del comma 3 (coniuge ad es.) è immediatamente e definitivamente efficace.

Il consenso non può essere dato in difformità della volontà dell'interessato o delle persone indicate nel primo periodo del comma 3° (coniuge ad es.).

5. Ricorsi al Giudice Tutelare

5.1

In caso di rifiuto del coniuge o delle altre persone indicate nel primo periodo del comma 3° il direttore sanitario (etc.) può chiedere, secondo quanto previsto dal comma 4° dell'art. 5 cit., con ricorso al Giudice Tutelare, ai sensi dell'art. 3, comma 5°, L. 219/2017 di essere autorizzato ad effettuare comunque la vaccinazione.

È evidente che valorizzazione del rifiuto del coniuge (ecc.) vale solo nel caso in cui non vi sia un rappresentante legittimato ai sensi del comma 1. In questo il potere spetta al rappresentante, ma nondimeno il direttore sanitario potrebbe attivare il rimedio dell'art. 3, comma 5°, l. 219/2017.

5.2

D'altra parte, i soggetti di cui al primo periodo del comma 3° (il coniuge, la persona parte di un'unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, il parente più prossimo entro il terzo grado), in caso di rifiuto da parte del direttore sanitario ecc. possono proporre, secondo la previsione del comma 10° dell'art. 5 cit., ricorso al Giudice Tutelare ai sensi dell'art. 3, comma 5°, L. 219/2017, affinché disponga la sottoposizione al trattamento vaccinale.

Trattasi con evidenza di due forme di tutela speculari da attivare solo in caso di disaccordo sul rifiuto del consenso.

6. Comunicazione al Giudice tutelare

Qualora non sia possibile procedere ai sensi del comma 4° per difetto di disposizioni di volontà dell'interessato, anticipate o attuali, e per irreperibilità o indisponibilità dei soggetti di cui al primo periodo del comma 3, **il consenso al trattamento vaccinale sottoscritto dall'amministratore di sostegno di cui al comma 2° (direttore sanitario ecc.),** unitamente alla documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti di cui ai commi 1°, 2° (ricerche svolte e verifiche effettuate per accertare l'incapacità) e 3° (ricerche dei soggetti di cui al primo periodo del comma 3°), è comunicato immediatamente, anche attraverso posta

elettronica certificata, dalla direzione della struttura in cui l'interessato è ricoverato al giudice tutelare competente per territorio sulla struttura stessa.

Per il Tribunale di Venezia la pec cui inviare il consenso è: volgiurisdizione.tribunale.venezias@giustiziacert.it

Si indicano, in ogni caso, i seguenti numeri di telefono:

- **041/2402348**
- **041/2402298**
- **041/2402161**

Raccomandando, ove possibile, specie per i giorni prefestivi, di inviare la pec entro l'orario di chiusura della cancelleria.

7. Convalida da parte del Giudice Tutelare

La convalida da parte del G.T. è prevista solo nel caso di cui al comma 5°, ossia quando non vi siano disposizioni anticipate o attuali dell'interessato o per irreperibilità o indisponibilità delle persone di cui al primo periodo del comma 3.

Entro 48 ore, disposti eventuali accertamenti se dagli atti non emerge la sussistenza dei presupposti di cui al comma 3 (ricerche effettuate e verifiche sulla incapacità), il GT convalida con decreto immediatamente esecutivo il consenso espresso ai sensi del comma 5°, o denega la convalida.

Anche se non detto espressamente, è necessario che il documento riporti in forma essenziale le informazioni date su benefici/rischi e l'assenza di eventuali controindicazioni.

Entro le 48 ore successive dalla scadenza del termine per la convalida (48+48), il decreto del G.T. è comunicato all'interessato ed al rappresentante di cui al comma 2° (direttore sanitario ecc.) a mezzo pec presso la struttura dove la persona è ricoverata.

7.1 Efficacia del consenso dato ai sensi del comma 5°

Diversamente da quello dato ai sensi del comma 4°, il consenso reso ai sensi del comma 5° non acquista efficacia fino alla convalida.

Il comma 7° prevede però che il decorso del termine ivi previsto, cioè quello per la comunicazione del decreto (che, si ricorda, è di 96 ore dal momento in cui la pec perviene in cancelleria), rende quest'ultimo inefficace.

Questa inefficacia non si riverbera sul consenso dato ai sensi del comma 5°, perché il comma 9° prevede che *«Decorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stata effettuata la comunicazione ivi prevista, il consenso espresso ai sensi del comma 5 si considera a ogni effetto convalidato e acquista definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino».*

Si tratta, con tutta evidenza, di norma pro consenso alla vaccinazione e diretta a velocizzare le stesse operazioni di vaccinazione, sì che l'unica possibile conseguenza sul piano pratico è che a divenire inefficace è l'eventuale diniego di convalida parte del G.T., così come diventa sostanzialmente irrilevante la convalida qualora comunicata oltre le 96 dall'arrivo della ricevuta di consegna della pec., nel senso che, decorso tale termine, può essere in ogni caso somministrato il vaccino sulla base del consenso espresso ai sensi del comma 5°.

8. Disposizioni finali

Va disposto che la presente nota, sia inserita nel sito WEB del Tribunale, con espressa autorizzazione anche all'inserimento nel sito WEB del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia,.

Si comunichi ai Magistrati del settore civile, al Dirigente ed al Direttore Amministrativo del settore civile, al Funzionario responsabile della Cancelleria della Volontaria Giurisdizione, al Direttore Sanitario ed al Dirigente del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL competente per territorio, a tutte le Strutture Sanitarie Assistite del circondario del Tribunale di Venezia, al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia e, per conoscenza, al Sig. Presidente della Corte di Appello di Venezia.

Venezia, 11 gennaio 2021

Il Presidente del Tribunale
Salvatore Laganà
